COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

34.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TRUZZI

INDICE

	PAG.
roposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Senatore SPAGNOLLI ed altri: Istituzione del Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi (Approvato dalla IX Commissione narrante del Severte)	
missione permanente del Senato) (2452)	321
PRESIDENTE	326
BORTOLANI, Relatore 322,	324
Вовтот	326
Felici, Sottosegretario di Stato per	
l'agricoltura e le foreste	326
FUSARO	325
STFILL	325
TERRAROLI	325

La seduta comincia alle 10.

GIANNINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge senatori Spagnolli ed altri: Istituzione del Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi (Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato) (2452).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Spagnolli, Treu, Colleselli, Segnana, Berlanda, Dalvit, Della Porta, Noè, De Zan, Brugger, Zanon, Cifarelli, Salerno, Leggieri, Tiriolo e Scardaccione: « Istituzione del Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi », già approvata dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta del 24 ottobre 1973.

Come i colleghi ricorderanno, su questa proposta di legge in un primo momento ci fu il parere contrario della V Commissione bilancio; successivamente la nostra Commissione, tenendo conto di questo parere, inviava un nuovo testo alla V Commissione, sul quale quest'ultima ha espresso parere favorevole. Per la verità, si era detto di formare un Comitato ristretto; ma poiché quest'ultimo non ha ancora iniziato i suoi lavori, alla luce di questa nuova realtà costituita dal parere favorevole della V Com-

missione, ho ritenuto utile iscrivere la proposta all'ordine del giorno della seduta odierna per dare al relatore la possibilità di svolgere la sua relazione e ai gruppi di esprimere un loro primo parere e, quindi, successivamente, se la Commissione e il Governo ribadiranno l'opportunità di un momento di riflessione, si potrebbe avviare il lavoro del Comitato ristretto, sulla cui costituzione è stata già presa, come prima ho ricordato, una decisione di principio.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

L'onorevole Bortolani ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BORTOLANI, Relatore. Onorevoli colleghi la proposta dell'istituzione del parco nazionale delle Dolomiti bellunesi da molti anni ha trovato vasta eco, non solo in larghi strati dell'opinione pubblica, ma anche presso la stampa e in particolare riviste specializzate di importanza nazionale ed internazionale, così come presso associazioni quali « Italia nostra » che hanno promosso varie iniziative tendenti a favorire il raggiungimento del predetto traguardo. Gli aspetti fisici e geografici, geologici, botanici, faunistici e floristici, paesaggistici e paleontologici, tutti di grandissimo valore ed interesse, sono chiaramente delineati nella relazione svolta al Senato sulla proposta di legge al nostro esame, già approvata dall'altro ramo del Parlamento con voto una-

Come ulteriore notizia utile al nostro dibattito vi è da precisare che il Consiglio nazionale delle ricerche negli atti conclusivi del convegno « Parchi e riserve, territorio e popolazione » tenuto in Roma il 10-12 giugno 1974 auspica che sia attuata con urgenza la definitiva costituzione dei parchi nazionali in esame al Parlamento ordinati da una legge-quadro nazionale.

Come si è appena accennato, a detta degli esperti e degli studiosi, siamo di fronte ad un territorio non ancora aggredito in modo selvaggio dall'uomo e così pressocché intatto nella sua originale ed incomparabile bellezza naturale.

Esso è rappresentato da una vasta fascia montuosa che parte dalla Val Cismon, confina con la Val Belluna con la destra orografica del Piave e raggiunge il massiccio dello Schiara che chiude la pianura a nord da Belluno; include i gruppi alpini delle Vette Feltrine, del Sass da Mura Cimonega dei Feruc - Monti del Sole e dello Schiara

È compreso fra le quote da 400 a 1600 metri sul livello medio del mare, raggiunge una superficie complessiva di 22 mila ettari di cui 16.500 e cioè circa il 75 per cento di proprietà dello Stato, per ettari 3900 appartenenti ad enti locali e per soli ettari 1600 di proprietà private; si prevede un aumento della superfice sino a 30.000 ettari.

Anche sotto il profilo della distribuzione della proprietà si rende più agevole la realizzazione del parco.

Secondo progetti già sperimentati il territorio considerato sarà diviso in 3 zone.

La prima, quella esterna, sarà destinata alle esigenze del turismo educativo di massa con vincoli attenuati in relazione alle attrezzature che saranno consentite per soddisfare le esigenze di svago, sportive e di divertimento.

La seconda, intermedia, limitata al solo accesso pedonale e che sarà dotata solo di attrezzature limitate ed essenziali e cioè soggetta a vincoli più rigidi.

La terza, rappresentata dal cuore del parco e cioè quella interna, sarà destinata solo allo studio e alla ricerca scientifica con vincoli assoluti di protezione.

Siamo così di fronte ad un impellente problema che ci pare giusto definire di organizzazione del territorio: organizzazione che è alla base di qualsiasi logica proposta di istituzione di parco o riserva naturale.

È infatti opinione ormai diffusa che il problema della tutela del patrimonio naturale debba essere considerato in uno con quelli della pianificazione territoriale. Innumerevoli sono in effetti le relazioni che legano le risorse naturali nel loro significato di insieme ecologico all'ambiente nel quale vive l'uomo, cioè il territorio in cui l'uomo sviluppa le sue attività, che va quindi organizzato in funzione umana e naturale.

Il problema è quanto mai attuale, giacché l'epoca moderna ha sempre maggior esigenza di spazio per risiedere, lavorare, spostarsi. Ed è questa dilatazione degli interessi umani nel territorio che pone il problema di una disciplina e dell'ordinata e razionale utilizzazione delle sue risorse.

Il progetto di legge proposto si pone proprio questo obiettivo: disciplinare ordinatamente e razionalmente l'utilizzo del territorio e delle sue risorse.

La rapidità con la quale nel nostro paese sono avvenute le trasformazioni economiche e la rapida diffusione dei beni naturali, non ha corrisposto ad una altrettanto soddisfacente evoluzione dei beni umani e culturali della civiltà. Ciò ha determinato nell'individuo la rottura dei tradizionali equilibri familiari e sociali e, conseguentemente, stati di tensione psichica e fisica, mortificazione della vita sociale, sacrificio dei valori individuali dello spirito e della cultura. Il cittadino si è accorto che la città col suo frastuono, con la sua carica di tensione, gli è quasi nemica e ha cominciato a pensare all'evasione a volte senza mete adeguate, affrontando rischi, disagi, fatiche alla ricerca di un illusorio momento di distensione.

Ed è così che a questa ricerca del riposo e della necessità di reintegrare le energie psichiche e fisiche, l'azione pubblica deve corrispondere adeguatamente, riconducendo, in primo luogo l'uomo alla natura in un equilibrato rapporto con l'ambiente.

Verrà data in tal modo alla collettività la possibilità di apprendere, di imparare dalla natura, conservando integri perlomeno alcuni particolari ambienti, quale appunto quello della catena delle Dolomiti bellunesi, che costituisce senz'altro per le sue peculiarità e per le sue particolari caratteristiche fisiche, geografiche e floro-faunistiche. un impareggiabile scenario di primitiva e selvaggia bellezza.

Siamo dunque di fronte a un bene territoriale. Questa definizione viene adottata anche dalla Commissione di indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio nominata dal Consiglio dei ministri nel 1964 con l'incarico di condurre una indagine sulle condizioni attuali e sulla tutela di tali valori ed anche di formulare proposte al fine di rinnovare la legislazione in materia in coordinamento, quando necessario, con quella urbanistica, nonché le strutture e gli ordinamenti amministrativi e contabili, sui quali dovrà basarsi un nuovo e più efficace sistema protettivo.

La Commissione adottò il concetto di bene culturale ambientale abbandonando il vecchio criterio della bellezza naturale per comprendere oltre alle tradizionali singolarità naturali, anche tutto ciò che di un territorio è opportuno conservare, in quanto testimonianza concreta di valori di civiltà.

Anche la Costituzione ci richiama, all'articolo 9, agli obblighi di tutela del paesaggio

Il parco delle Dolomiti bellunesi è un bene culturale che deriva il suo valore dalla natura, ma comunque lo vogliamo classificare è un bene che appartiene indubbiamente alla intera collettività, la quale dovrà partecipare alla politica di tutela sorrelta da un elevato senso dell'ambiente naturale e convinta del danno che autoarrechiamo assecondando le trasformazioni che ne diminuiscono il valore.

L'approvazione di questa legge chiarirà e documenterà l'evolversi di una consapevolezza critica dei valori culturali, scientifici ed estetici dell'ambiente, nonché il progredire dei modi concernenti gli interventi
dello Stato e degli enti pubblici, per la
tutela e la salvaguardia del territorio.

La proposta si compendia in 16 articoli. L'articolo 1 indica le funzioni che il parco è chiamato a svolgere.

L'articolo 2 stabilisce il termine di 6 mesi per l'entrata in vigore della legge per la delimitazione del territorio del Parco nazionale delle Dolomiti, con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentite le comunità montane e la regione.

Gli articoli 3, 4 e 5 definiscono la composizione del consiglio di amministrazione, del comitato tecnico consultivo e del collegio dei revisori dei conti.

Gli articoli 6 e 7 indicano le procedure di delimitazione delle zone e fissano i criteri di imposizione di vincoli. Gli articoli 8 e 9 elencano i divieti e precisano le punizioni a chiunque violi i divieti o le disposizioni di regolamento del parco. L'articolo 10 fissa la sede della direzione del parco presso la città di Belluno. L'articolo 11 definisce, in due anni dall'entrata in vigore della legge, il periodo di tempo entro il quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dovrà approvare il piano di tutela e di valorizzazione naturalistica del territorio del parco, elaborato dal consiglio di amministrazione. Gli articoli 12 e 13 prevedono la concessione di un indennizzo per la cessazione o diminuzione della redditività dei terreni per effetto dei vincoli, sia a privati che a enti pubblici. L'articolo 14 modificato su proposta del relatore e ritornato a noi con parere favorevole della Commissione bilancio prevede la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge a partire dall'anno finanziario 1976 nel seguente modo: mediante uno stanziamento annuo di lire 100 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; con ogni altro eventuale contributo erogato da enti, associazioni e privati.

L'articolo 15 affida al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'approvazione del regolamento del parco elaborato dal consiglio di amministrazione.

L'articolo 16 infine, vieta, sino a quando non saranno entrati in vigore i provvedimenti di vincolo, costruzioni e lavori edili di qualsiasi specie.

Il relatore esprimendo parere favorevole all'approvazione del progetto di legge in esame per le varie ragioni suesposte, ritiene doveroso informare gli onorevoli colleghi che sia la Commissione lavori pubblici sia la Commissione giustizia rilevano l'opportunità di disciplinare quanto prima con una legge-quadro la normativa in materia di istituzione e disciplina dei parchi naturali rimettendo a fonti subordinate statali ovvero regionali il compito di istituire i singoli parchi.

Dalle stesse Commissioni giustizia e lavori pubblici vengono sollevati altri rilievi a vari articoli della legge di minore importanza, di cui questa Commissione potrà tenere conto nella necessaria rielaborazione dell'articolato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BORTOT. Sulla necessità ed urgenza di istituire il Parco delle Dolomiti bellunensi non ci sono dubbi. I convegni, i dibattiti con le popolazioni e gli enti interessati sono stati numerosi nel corso di questi ultimi anni e il pronunciamento per l'istituzione del parco ha trovato e trova larghi consensi.

Il testo della proposta di legge trasmesso dal Senato alla fine del 1973 ci trovò d'accordo in via di massima; i nostri suggerimetti di modifica (dati ad esempio in sede di parere della IX Commissione lavori pubblici) riguardavano principalmente la composizione del consiglio d'amministrazione che a nostro avviso doveva avere una più larga rappresentanza di membri nominati dagli enti locali (comunità montane) rispetto ai cosiddetti esperti e funzionari di nomina ministeriale. In secondo luogo il testo dovrebbe meglio salvaguardare il rispetto delle competenze della regione specie in agricoltura e urbanistica.

Nel frattempo in quest'ultimo anno la regione Veneto con legge regionale 9 giugno 1975 n. 67, ha istituito l'Azienda regionale delle foreste; tale legge, apparsa sulla Gazzetta ufficiale del 9 settembre 1975 n. 240,

è stata successivamente vistata dal commissario del Governo. L'articolo 3 della legge in parola, sotto il titolo « Patrimonio della regione amministrato dall'Azienda » così recita: «L'azienda provvede alla gestione tecnico-amministrativa dei seguenti beni regionali: a) foreste, terreni, parchi regionali, fabbricati e impianti esistenti nel territorio regionale già facenti parte del demanio forestale dello Stato o compresi nel patrimonio dell'azienda di Stato per le foreste demaniali o comunque da essa amministrati e che, trasferiti alla regione in attuazione dell'articolo 11 della legge 16 maggio 1970 n. 281, entreranno a far parte del patrimonio indisponibile della regione stessa; b) foreste e terreni suscettibili di coltura forestale pervenuti o che in qualsiasi modo perverranno alla regione: c) eventuali pertinenze dei beni di cui alle lettere a) e b) ».

Ho letto solo questo articolo dei venti di cui è composta questa legge della regione Veneto, tralasciando gli altri che ribadiscono il contenuto delle funzioni dell'azienda regionale delle foreste in quanto mi è sembrato il più significativo. Poiché il Governo, tramite il suo rappresentante, propone oggi delle sostanziali modifiche al testo pervenuto dal Senato – testo che, ripeto, con modifiche di scarso rilievo poteva avere il nostro assenso – noi ci troviamo nella necessità di approfondire il problema, alla luce anche della legge regionale da me ricordata:

Non possiamo ignorare questa legge, né può ignorarla il Governo, il quale, nelle sue nuove proposte, prevede che la gestione del parco venga affidata ad un apposito consorzio da costituire fra le comunità montane interessate e l'azienda di Stato per le foreste demaniali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Questa dizione mi lascia alquanto perplesso, sia perché è troppo generica e tende a creare degli organismi al di fuori del controllo pubblico, sia perché con l'introduzione di questo nuovo articolo si andrebbe, di fatto, contro le previsioni della legge regionale.

Da queste brevi osservazioni deriva, quindi, la necessità di agire in armonia con la regione veneta e con le comunità montane interessate, per cui pur ribadendo la necessità, l'utilità e l'urgenza di istituire il parco delle Dolomiti bellunesi, chiediamo di poter sentire il parere di questi enti, con appositi incontri da stabilirsi a breve termine. Insistiamo, altresì, per la costituzione di un Comitato ristretto, al fine di poter legiferare con maggiore cognizione di causa.

Ho detto questo senza volere entrare nel merito delle caratteristiche del parco, delle sue dimensioni (che non vorremmo fossero inferiori ai 30 mila ettari), dei tentativi di speculazione (non fare il parco potrebbe voler significare dare via libera alla speculazione edilizia che è già iniziata in alcune zone) e dei contenuti che dovrà avere, secondo noi, il testo in discussione, unicamente allo scopo di consentire un ulteriore approfondimento e di tenere una serie di incontri con le regioni e gli altri enti locali interessati.

FUSARO. Intendo esprimere in linea di principio il parere favorevole all'approvazione di questa proposta di legge; vorrei, però, far notare che, nel corso di parecchie riunioni tenutesi in provincia di Belluno, sia presso l'amministrazione provinciale, alla presenza di tutti i sindaci interessati, sia presso le singole amministrazioni comunali. è stato fatto presente da tutti, a noi parlamentari, l'esigenza di introdurre taluni emendamenti. La richiesta di modifiche riguarda essenzialmente due problemi: quello concernente la gestione del parco - la soluzione adottata dal Senato non sembra soddisfare le esigenze locali - e l'altro concernente i divieti previsti da questa proposta di legge.

Quindi, facendomi interprete dei desideri delle popolazioni - credo di esprimere nello stesso tempo anche l'opinione del gruppo della democrazia cristiana - riterre: opportuno la formazione di un Comitato ristretto per rivedere taluni aspetti della normativa proposta; aderisco poi alla richiesta dell'onorevole Bortot di promuovere la partecipazione anche delle comunità montane, che hanno avuto in questi ultimi tempi un notevole sviluppo. Non sarei altrettanto di accordo con lui circa la volontà di « abbandonare » l'azienda di Stato per le foreste demaniali, perché ritengo che questo organo debba essere partecipe della gestione del parco. Si tratta comunque di un problema che va approfondito e per questo, riallaccandomi alle richieste già fatte da altri colleghi, inviterei la presidenza a voler costituire un Comitato ristretto, del quale, se fosse possibile, gradirei fare parte, dato che sono della zona e potrei dare, quindi, un contributo di conoscenza ed esperienza diretta.

PRESIDENTE. Circa il Comitato ristretto, dal momento che siamo tutti d'accordo,

penso che si procederà senz'altro alla sua formazione; per quanto riguarda l'altra sua richiesta, onorevole Fusaro, di farne parte, devo dirle, che non sono favorevole a che partecipino a detti comitati deputati che non facciano parte di questa Commissione; ovviamente però, potrà assistere, se lo vorrà, al lavori del Comitato.

TERRAROLI. Vorrei anche io sollecitare la costituzione del Comitato ristretto, perché mi pare che il problema si presenti alquanto complesso. Si potrebbe anche sostenere che questa materia sia di competenza esclusiva della regione, ma non voglio entrare nel merito di un così delicato aspetto, anche perché prevale la valutazione politica della urgenza della costituzione del parco, sia per rispondere all'attesa delle popolazioni, sia per regolare un territorio che, altrimenti, rischierebbe di venire compromesso.

Lo sforzo deve ora essere rivolto alla redazione di un testo che sia coerente con le decisioni già maturate in altre sedi e con la prevista legge-quadro sui parchi. Il parco di cui stiamo discutendo è tipicamente regionale – il suo territorio è compreso in una sola regione – ma poiché ha bisogno di finanziamenti dello Stato, è necessario ricorrere ad una legge nazionale. Mi pare perciò che per raggiungere l'obiettivo – al quale ho appena accennato – di un testo coerente e coordinato con la regione, si debba procedere ad un incontro con l'assessore all'agricoltura della regione Veneto.

STELLA. Nutro personalmente preoccupazione che è frutto di esperienze passate in relazione al parco del Gran Paradiso e al parco nazionale d'Abruzzo, non avendo nulla da eccepire circa l'interesse di istituire il parco delle Dolomiti bellunesi. Mi preoccupa il fatto che siano stati stanziati cento miliardi: apparentemente può sembrare una somma rilevante, ma bisogna tener conto del fatto che su 22 mila ettari di parco ve ne sono 1.600 sui quali cadrà un vincolo anche se non sarà un vero esproprio. Ricordo che anche nelle legislature passate ci siamo occupati dell'indennizzo spettante ai privati che possiedono terreni in zone vincolate: si è sempre trattato di somme irrisorie per le quali, tra l'altro, si sono dovuti attendere degli anni.

Mi permetto di sottolineare questo aspetto perché, ritengo che sia giusto esprimere parere favorevole in materia, ma che sia altrettanto giusto farsi carico delle esigenze

e degli interessi di chi vive in quelle zone ed ha molto poco da guadagnare dall'istituzione del parco, da cui anzi subirà un danno non indifferente. In conclusione penso che negli stanziamenti dovrebbe essere considerata anche una quota a parte che possa servire, al momento opportuno, ad indennizzare coloro che eventualmente verranno danneggiati dall'istituzione del parco: si tratta, a mio giudizio, di un elementare criterio di giustizia.

BORTOT. Questo aspetto del problema preoccupa anche noi, e ci rendiamo conto della necessità di tutelare gli us₁ civici.

PRESIDENTE. Non credo sia il caso di entrare nel merito della questione visto che dovrà riunirsi il Comitato ristretto.

FELICI, Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste. Come è stato precedentemente enunciato, sono in fase di elaborazione una serie di emendamenti anche

da parte del Governo e che si inseriscono nel quadro generale della costituzione del parco nazionale delle Dolomiti bellunesi. Il Governo è d'accordo sulla convocazione del Comitato ristretto, purché si tenga conto dell'urgenza con cui questo problema dovrebbe essere risolto.

Invito dunque la Commissione a portare a termine con sollecitudine la discussione.

PRESIDENTE. Prendiamo dunque atto delle indicazioni del relatore e dei tavore espresso in linea di massima da tutti i gruppi. Nomineremo il Comitato ristretto che si riunirà alla ripresa dei lavori.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO

DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. Giorgio Spadolini

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO